[Nota: La presente garanzia dovrà essere rilasciata (i) da una banca autorizzata ad operare in Italia, iscritta nell’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, o (ii)da una compagnia assicurativa iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con sede in Italia, o in altro Stato membro, ed ammessa ad operare in Italia, esclusivamente in regime di stabilimento qualora l’importo garantito fosse superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00). La presente garanzia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituto bancario o assicurativo e corredata da autentica notarile di firma, resa da un Notaio, il quale attesti i poteri e le qualità del fideiussore sottoscrittore ai sensi dell’art. 25, co. 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii..]

**Investimenti nella filiera delle fibre tessili naturali e della concia - Schema di fideiussione bancaria o assicurativa per l’erogazione a titolo di anticipo del contributo**

**ID Domanda: TESSMII\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Polizza n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Contratto fideiussorio per l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni a titolo di contributo di cui al Provvedimento di concessione delle agevolazioni ai sensi del Decreto Interministeriale** **del 10 dicembre 2024 e del Decreto Direttoriale del 26 febbraio 2025**

Spett.le

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Via Calabria, n. 46

00187 - Roma (RM)

Premesso che:

1. la concessione e la revoca delle agevolazioni previste dal Decreto Interministeriale del 10 dicembre 2024, (di seguito indicato per brevità “**Decreto Interministeriale**”) e del del 26 febbraio 2025, , (di seguito indicato per brevità anche “**Decreto Direttoriale**”), sono disciplinate nel Provvedimento di concessione delle agevolazioni prot. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito indicato per brevità “**Provvedimento di concessione**”), e, laddove non previsto da specifica normativa, richiamandosi in particolare il citato Decreto Interministeriale e il richiamato Decreto Direttoriale, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici ed inoltre le relative circolari esplicative;
2. l’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità “**Contraente”**), con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_), Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , è stata ammessa alle agevolazioni previste dal Decreto Interministeriale e dal Decreto Direttoriale, e disciplinate nel Provvedimento di concessione del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , che prevede oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l’erogazione delle agevolazioni;
3. con il Provvedimento di concessione è stato concesso un contributo per complessivi Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) per la realizzazione di un programma di investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli;
4. la prima quota del contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del Contraente, nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) del contributo concesso, previa presentazione, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Interministeriale e dell’art. 8 del Decreto Direttoriale, di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore dell’ Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia S.p.A. (di seguito per brevità anche “**Soggetto garantito**”), d'importo pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla richiamata normativa e dal Provvedimento di concessione;
5. il Contraente intende richiedere l’anticipazione della prima quota delle agevolazioni sopra indicate per l’importo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) e quindi pari al \_\_\_% del contributo complessivo a fronte della realizzazione del programma di investimenti relativo al sostenimento delle spese strettamente funzionali alla realizzazione delle linee d’intervento indicate dall’articolo 6, comma 1 del Decreto Interministeriale, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento;
6. la Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Società di assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Società finanziaria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati;
7. la Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Società di assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Società finanziaria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto al Soggetto garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.;
8. la Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Società di assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Società finanziaria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha sempre onorato i propri impegni con il Soggetto garantito;
9. la Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Società di assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Società finanziaria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dichiara di ben conoscere il Provvedimento di concessione per averne ricevuto copia e preso visione;
10. alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e relative ss.mm.ii.;

**tutto ciò premesso**

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità “Società”) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iscritta all’albo/elenco \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a mezzo dei sottoscritti soggetti:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

nella loro rispettiva qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliati presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ casella di P.E.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dichiarano di costituirsi con il presente atto fideiussore nell’interesse del Contraente ed a favore del Soggetto garantito**,** per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, fino a concorrenza dell’importo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) corrispondente al \_\_\_\_\_% dell’importo complessivo del contributo concesso per il quale è stata richiesta l’anticipazione, maggiorata degli interessi legali vigenti alla data dell’ordinativo di pagamento, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

**CONDIZIONI GENERALI**

# ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente al Soggetto garantito, nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) erogata a titolo di anticipazione al Contraente.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali vigenti alla data dell’ordinativo di pagamento, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso.

# ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del 12° (dodicesimo) mese successivo al termine di ultimazione del programma di spesa agevolato, ai sensi della normativa di riferimento e, pertanto, fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte del Soggetto garantito, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e pertanto fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

Previa espressa richiesta del Contraente e/o della Società, la garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dal Soggetto garantito a seguito della erogazione del saldo del contributo, alla data in cui lo stesso certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca e il Soggetto garantito provvederà conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

# ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La Società s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta al Soggetto garantito, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dello stesso Soggetto garantito, non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dal Soggetto garantito a mezzo posta elettronica certificata intestata alla Società, così come risultante in premessa, o tramite Raccomandata A.R.

La Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’art. 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 c.c.

La Società, si obbliga in deroga all’articolo 1945 c.c., a non opporre al Soggetto garantito le eccezioni che potessero eventualmente spettare al Contraente e a corrispondere immediatamente, su semplice richiesta scritta del Soggetto garantito, le somme che per capitale, interessi, spese ed accessori tutti, siano indicate come dovute in dipendenza del Provvedimento di concessione, rinunciando a tal fine ad ogni eccezione personale ed a quelle eventualmente relative alla validità ed efficacia del decreto stesso.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la Società corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari agli interessi legali, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

# ARTICOLO 4 - INEFFICACIA LIMITAZIONI GARANZIE E ADEGUAMENTI TESTO

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.

# ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI

La Società dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 106, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

1. se Banca di essere iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia;
2. se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP);
3. se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14, presso la Banca d’Italia.

# ARTICOLO 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA’

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della Società, così come risultante in premessa, o all’agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

# ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-

(Firma)

(Autentica digitale Notarile)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 – (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo)

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 – (Forma delle comunicazioni alla “Società”)

Art. 7 – (Foro Competente)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-

(Firma)

(Autentica digitale Notarile)